

polizia municipale_ufficio viabilità

Ordinanza n. 132 del 14/7/2014
ID n. 599178/6.7.2

Oggetto: Provvedimenti relativi alla viabilità Centro Storico

IL DIRIGENTE

Preso atto delle Delibere di Giunta n. 216 del 4.06.2014 e 257 del 11.07.14, contenenti linee di indirizzo per la valorizzazione del centro storico di Macerata;

Vista le ordinanze ZTL 561/06 e 353/07 e successive modificazioni ed integrazioni, con le quali erano regolamentate le aree pedonali urbane e la Zona a Traffico limitato;

Ritenuto necessario procedere all'emissione di una nuova ordinanza che disciplini la materia in modo organico;

Attesa la propria competenza in forza del il Decreto Legislativo n.267/2000 ed in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

Visti gli artt. 5, 6,7 del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e le corrispondenti norme del Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

- che l'ordinanze 561/06, 353/07 e successive modifiche ed integrazioni, siano revocate e sostituite come segue:

-----00000-----

1) LOCALIZZAZIONE AREE PEDONALI URBANE (delimitate, dove possibile, da dispositivi automatici con apertura telecomandata o temporizzata, fioriere o altro materiale) e fatte salve eventuali deroghe allorché segnalate o previste da vigenti ordinanze:

1.1. Con vigenza 0-24, eccetto veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico dalle ore 6,00 alle ore 11,00 dei soli giorni feriali, effettuando una sosta massima di 60 minuti, esponendo l'orario d'arrivo, in

- a) Piazza della Libertà – sul lato sinistro a salire, nell'area opportunamente delimitata;
- b) Corso Matteotti - da L.go Amendola fino all'intersezione con via Armaroli;
- c) Via De Vico;
- d) Corso della Repubblica;
- e) Piazza XXX Aprile;
- f) Piazza Mazzini - nella zona compresa tra Piaggia della Torre e la linea ideale che unisce i civici n.21 e n. 70;

1.2. Con vigenza nella fascia oraria 11,0 – 06,00, in

- f) Via Garibaldi;

1.3. Con vigenza oraria 0 – 24, in

- g)-Piazza C.Battisti;
- h) Piazza Vittorio Veneto - lato Biblioteca, nell'area opportunamente delimitata,
- i) Piazza Strambi - nell'area opportunamente delimitata antistante la Chiesa della Misericordia;

2) LOCALIZZAZIONE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (nel Centro Storico):

Sono quelle esistenti all'interno delle mura urbane e segnalate con regolamentare segnaletica stradale verticale, con esclusione dei seguenti percorsi:

- a)-Rampa e Via Zara, Via Armaroli fino a Via Berardi, Via Berardi, Via T.Lauri da via Berardi fino a Rampa XXX Aprile, Rampa XXX Aprile;
- b)-Rampa e Via Zara, Via Basjli, Via S.M.della Porta a scendere, Via Lauro Rossi, Via Ciccarelli, Piazza Mazzini e uscita da Porta Picena;
- c)- Rampa e Via Zara, via Basily, S.M.della Porta a salire. p.za V.Veneto, P.M.Ricci,(omissis).....oppure via Crescimbeni,....(omissis).....;
- d)- Rampa e Via Zara, Via D.Minzoni a scendere, Via Gioberti, Via S.M.della Porta, Via L.Rossi, Via Ciccarelli, P.za Mazzini, Porta Picena.

VIGENZA ZTL:

- accesso D.Minzoni (*) (zona centrale): giorni feriali 07,30-12,30 e 16,30-19,00; giorni festivi 16,30-19,00;
- accesso Via Mozzi (*): festivo 0-24; feriale 16,00-12,30;
- Via Garibaldi: dalle 6 alle 11;
- V.lo Sferisterio: 0-24
- Via Spada Lavini: 0-24 (via Collegata con V.lo Sferisterio)
- V.lo Torri: 0-24 (con inevitabile sbocco sulla via Garibaldi)
- accesso via Armaroli (dall'intersezione con via Berardi all'intersezione con c.so Matteotti): festivo 0-24; feriale 16,30-13,00;
- accesso V.lo Ferrari: 0-24;
- accesso V.lo Buonaccorsi: 0-24;
- accesso Via Pescheria Vecchia: 0-24;

(*) = con transito veicolare sottoposto a controllo elettronico

3) INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'USO DEGLI SPAZI DI SOSTA E DEROGHE E DOCUMENTI DA PRODURRE ANCHE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED IL RELATIVO INSERIMENTO NELLA "LISTA BIANCA".

Sono individuati come aventi diritto all'uso della riserva di spazi di sosta ed alle altre deroghe, i residenti anagrafici di ogni singola zona di cui all'allegato alla presente ordinanza, in possesso del contrassegno da esporre ben visibile sul parabrezza dell'auto, contrassegno questo che potrà essere rilasciato sottoscrivendo apposita dichiarazione di responsabilità (autocertificazione su apposito modello predisposto) completa:

- dei dati personali con l'indicazione della propria residenza. La residenza in questo Comune esclude la possibilità di avere un diverso domicilio se finalizzato all'ottenimento dei permessi all'uso degli spazi di sosta;
- della dichiarazione di non avere, nelle zone dalla "A" alla "T" (zona di residenza o limitrofa), proprietà, possesso o disponibilità di garage o luogo privato atto al ricovero dei veicoli o di averne e in tal caso precisare per quanti veicoli, con allegata fotocopia della carta di circolazione del/i veicolo/i dal quale risulti che lo/gli stesso/i sono di proprietà del richiedente o di altro componente il nucleo familiare;
- dei dati del valido documento abilitante alla guida del veicolo del quale viene richiesto il permesso e per il quale i residenti dichiarino, sempre nell'autocertificazione, di averne la proprietà o diritto d'uso con disponibilità esclusiva (contratto di locazione anche se non registrato, oppure veicolo intestato a Ditta o Società con la quale esista un rapporto di lavoro, veicoli presi a noleggio senza conducente, leasing, ecc., a prescindere dal luogo di residenza del proprietario del veicolo).

In tutte le "Zone" (dalla A alla T):

- a)- n.2 permessi e un abbonamento (se previsto dalla del.G.M. n.52/2007 e successive modifiche), per coloro che non dispongono di area privata;
- b)- n.1 permesso + 1 abbonamento (se previsto dalla del.G.M. n.52/2007 e successive modifiche), per coloro che dispongono di area privata per un solo veicolo;
- c)- n. 1 abbonamento (se previsto dalla del.G.M. n.52/2007 e successive modifiche), per coloro che dispongono di area privata per 2 veicoli.

Saranno considerati aventi diritto ad un solo permesso anche i domiciliati se documentano di possedere tutte le seguenti condizioni:

- a)- di svolgere attività di lavoro dipendente comunque definito (ovunque) all'interno del Comune di Macerata;
- b)- contratto di locazione per locali con destinazione d'uso abitazione e nel caso in cui l'alloggio sia utilizzato dal solo proprietario o quando il godimento dell'immobile avvenga da parte di parenti in linea retta e/o affini fino al 2° grado);
- c)- di essere intestatario del veicolo per il quale si chiede il permesso o di disporre con utilizzo esclusivo (contratto di comodato o di locazione con esplicitato il periodo temporale di vigenza o altro, da documentare).

Saranno considerati aventi diritto a due permessi o eventuale abbonamento anche i nuclei familiari di residenti che pur non essendo intestatari di veicoli dichiarino di averne piena disponibilità ed uso esclusivo comprovati da contratto di

comodato o *locazione* (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), a condizione che nel nucleo familiare siano presenti almeno due titolari di patente.

4) AGEVOLAZIONI VEICOLI MUNITI DI PERMESSO RESIDENTI IN AMBITO COMUNALE:

a)-Nelle zone ricomprese nell'area di competenza del permesso permanente posseduto (vedi allegato alla presente ordinanza), i veicoli autorizzati potranno sostare gratuitamente e senza limiti di tempo in tutte le aree di sosta a pagamento a cielo aperto e in tutte le aree di sosta a disco orario con esclusione:

- delle zone a pagamento di C.so Cavour, C.so Cairoli e via Carducci;
- delle zone a disco orario di C.so Cavour comprese tra il civico 97 e il civico 105, di via XXIV Maggio nel tratto prospiciente il civico 10 compreso tra l'intersezione con via Morbiducci e quella con via Corridoni; piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra i civ. 5 e il civ. 7, via Carducci, nel tratto compreso tra il civ. 23 e il civ. 27; C.so Cairoli, nel tratto compreso tra il civ. 107 e il civ. 115; via De Amicis, nel tratto prospiciente il civ. 1/C fino all'incrocio con via Merelli.

b)- Nella ZONA A:

I veicoli muniti di permesso residenti Zona A potranno sostare oltre che nelle aree appositamente riservate situate nella zona di riferimento, sulle zone disco ivi comprese quelle esistenti nei viali della circonvallazione - lato cinta muraria senza limitazioni di tempo, sull'area dei Giardini Diaz ove segnalato, sulle aree a pagamento a cielo aperto presenti intorno alla cinta muraria (ad esclusione di p.zza Garibaldi in quanto area rientrante nella zona B) e sulle aree a pagamento a cielo aperto presenti all'interno del centro storico con esclusione di p.zza Libertà, via Gramsci, via Berardi, deputate alla sosta breve.

Il mercoledì o nei giorni di mercato o fiera, è assentita la sosta in qualsiasi altra zona eccetto nelle aree a pagamento inderogabili indicate al precedente punto a) e di quelle di p.zza Libertà, via Gramsci, via Berardi.

In presenza di mercati o fiere, i veicoli degli operatori commerciali che non rientrino nel posteggio assegnato possono sostare in aree dove ne sia stata segnalata la possibilità o ai Giardini Diaz se la zona non è interessata da altre manifestazioni, esponendo copia dell'autorizzazione posseduta o eventuale pass appositamente predisposto.

c)- I permessi consentono di usufruire delle agevolazioni esclusivamente nella zona scelta e che risulterà indicata nel contrassegno (quella che ricomprende la via di residenza o domicilio o altra zona purchè limitrofa). I residenti/domiciliati in zona esterna alle mura limitrofa alla zona "A" non possono ottenere il permesso valido in quest'ultima.

Agevolazioni diverse o particolari dovranno essere riportate su ciascun contrassegno.

5) AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE CON LIMITATA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA MUNITI DELLO SPECIALE CONTRASSEGNO IN AMBITO COMUNALE:

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n° 285 del 30.04.92 e dal DPR 503 del 24.07.96, lo speciale contrassegno per invalidi consente in ambito comunale di sostare:

- senza limiti di tempo sulle aree di sosta a disco orario;
- gratuitamente sulle aree di sosta a pagamento con esclusione di quelle Rampa Zara, via Armaroli, via Berardi, Viale Leopardi ove espressamente segnalato;
- sulle aree pedonali non delimitate con chiusure fisiche, salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale sulla base di specifiche e motivate esigenze;
- su aree in cui vige il divieto di sosta a condizione che lo stesso non sia integrato da prescrizione di rimozione coattiva e/o che la sosta del veicolo non determini intralcio alla circolazione;
- sulle aree riservate ai residenti.

6) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. VEICOLI PERMANENTEMENTE ABILITATI AL TRANSITO ED ALLA SOSTA ("LISTA BIANCA A" PERMANENTE).

In deroga a quanto previsto al punto 2 della presente ordinanza, la circolazione (transito e sosta) senza autorizzazione nelle aree a traffico limitato per attendere ai servizi di istituto è altresì consentita, previa comunicazione finalizzata all'inserimento nel sistema operativo del controllo elettronico degli accessi ZTL, alle categorie di veicoli di seguito puntualmente indicate, purchè debitamente riconoscibili dagli emblemi dell'Ente di appartenenza:

- a) veicoli appartenenti al Ministero di Grazia e Giustizia;
- b) veicoli adibiti a servizi di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Polizia Forestale. Sono a queste equiparate le Guardie Giurate appartenenti ad Istituti di Vigilanza privata debitamente riconosciuti e con veicoli contrassegnati da emblemi dell'Istituto di appartenenza;
- c) veicoli specificatamente adibiti a servizi di soccorso nell'esercizio dei propri compiti;
- d) veicoli delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Poste e Telecomunicazioni, ASUR e quelli appartenenti ad altri Uffici Pubblici (es.: scuole di ogni ordine e grado e università) purchè di proprietà e sempre contrassegnati di emblema della rispettiva amministrazione;

- e) Taxi e veicoli da noleggio con conducente debitamente contrassegnati (sigla NCC);
- f) veicoli adibiti a servizi funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi in Zona a Traffico Limitato o nelle APU, e le auto del corteo;
- g) veicoli a servizio degli invalidi a condizione che l'intestatario dello speciale contrassegno sia conducente o presente;
- h) veicoli contrassegnati con targa "Servizi di Stato";
- i) veicoli che raggiungono gli alberghi e per il tempo necessario allo scarico del bagaglio. Detti veicoli dovranno essere ricoverati nei garage degli alberghi stessi; contrariamente dovranno essere portati nei parcheggi fuori della zona a traffico limitato una volta ultimato lo scarico del bagaglio. Il gestore o responsabile amministrativo di ogni singola struttura alberghiera presente all'interno della cinta muraria cittadina, potrà richiedere ed ottenere un numero di contrassegni annuali non superiori a due, non riportanti il numero della targa;
- j) veicoli dei commercianti ambulanti nei giorni di mercato o di fiera per accedere alla zona assegnata;
- k) veicoli con emblema appartenenti ad Aziende o Società a totale o prevalente capitale pubblico di questo Ente;
- l) veicoli di Enti o Associazioni assistenziali ONLUS a condizione che siano identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria.

Possono circolare nelle zone a traffico limitato, senza necessità di alcuna comunicazione, i ciclomotori e i motocicli.

7) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE PEDONALI URBANE:

Sono ammessi alla circolazione nelle aree Pedonali Urbane:

- a) i veicoli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie (con i limiti di cui al punto 5)
- b) i mezzi addetti alla pulizia della strada e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- c) i veicoli degli operatori commerciali su area pubblica nei giorni e nelle ore di mercato settimanale;
- d) i veicoli di residenti nelle aree pedonali urbane, muniti di permesso zona A che espressamente lo preveda, per momentanee esigenze di carico e scarico, per un massimo di 20 minuti, segnalando in modo chiaro l'orario di arrivo;
- e) i veicoli funzionali a concessioni di suolo pubblico per le operazioni strettamente necessarie all'allestimento e/o lavorazione di cui al provvedimento, che siano espressamente autorizzati;
- f) servizi di vigilanza che prestano la propria attività a favore di esercizi e/o immobili insistenti all'interno di aree pedonali urbane;

8) VEICOLI CHE POSSONO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON PERCORSO DETERMINATO ("LISTA BIANCA B" TEMPORANEA):

onerosi:

- a) veicoli di utenti che dimostrino di avere disponibilità di area di sosta privata all'interno della zona a traffico limitato;
- b) veicoli che accompagnano o prelevano minori frequentanti le scuole ubicate nella Z.T.L. limitatamente al solo transito e alla fermata per il tempo strettamente necessario al loro accompagnamento e prelievo a partire da 30' antecedenti l'orario di inizio e quello di fine lezioni (max 2 permessi a famiglia);
- c) auto nuziali con limite di cinque autoveicoli complessive;
- d) veicoli utilizzati per l'accompagnamento o prelievo di studenti in genere con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per periodi inferiori a 30 giorni;
- e) veicoli utilizzati per il soggiorno temporaneo di soggetti proprietari di abitazioni mobiliate e disabitate presenti in zone interdette alla circolazione veicolare, nelle ZTL o in aree con sosta a tempo o a pagamento ove consentito a titolari di permessi residenti vedi punto 3 lett. b);
- f) veicoli funzionali a provvedimenti di concessioni di suolo pubblico nei limiti in essi previsti.

gratuiti:

- a) veicoli privati a servizio di Uffici pubblici decentrati che non siano muniti di veicoli istituzionali, in numero non superiore a due
- b) veicoli utilizzati dagli organizzatori di manifestazioni od eventi autorizzati e veicoli utilizzati per riprese televisive, esposizioni o situazioni similari nel numero e con le prescrizioni indicate dal Comando della Polizia Municipale.

9) VEICOLI CHE POSSONO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE (onerosa) PER IL TRANSITO CON FERMATA O SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO O NELLE AREE IN CUI E' STATA INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE (es.: Giardini Diaz, Via Isonzo nel periodo scolastico, via L. Rossi, V.lo Orfanelli, etc.):

- a) veicoli intestati a imprese che devono effettuare operazioni di carico e scarico nell'orario 6-11,00.

Un diverso orario può essere autorizzato solo per lo svolgimento di attività che richiedano l'uso imprescindibile del veicolo.

b) veicoli appartenenti a soggetti che esercitano particolari attività di assistenza medica o sociale e per le quali appaia imprescindibile l'uso del veicolo (gratuito per i veicoli privati di soggetti convenzionati per l'accompagnamento dei non vedenti - da documentare);

c) veicoli di commercianti con sede nella ZTL nell'orario 6-11,00 per le operazioni di rifornimento merceologico dell'esercizio. Un diverso orario può essere autorizzato solo per lo svolgimento di attività che richiedano l'uso imprescindibile del veicolo;

d) veicoli in uso o a servizio di Istituti Bancari che debbono effettuare particolari servizi di consegna o ritiro di valori, per un tempo non superiore ad un'ora;

e) veicoli di soggetti deputati all'assistenza di persone anziane disabili residenti nella Z.T.L. o per il loro trasporto da e per l'abitazione e per il tempo strettamente necessario. Il permesso potrà essere a tempo determinato oppure, a seconda della situazione documentata, annuale;

f) veicoli delle ditte che eseguono la manutenzione degli impianti del gas e delle linee telefoniche ed elettriche, alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere specificatamente attrezzato per l'assistenza delle rispettive utenze;
- dovrà essere indicato, in modo ben visibile dall'esterno, l'utente presso il quale si sta operando;

g) veicoli adibiti all'espurgo di fosse biologiche;

h) veicoli di artigiani che dimostrino di avere necessità del permesso in base alla sede dell'attività, al tipo di attività svolta ed all'ubicazione della clientela, alle seguenti condizioni:

- al momento della presentazione della richiesta, l'operatore economico presenterà, oltre al documento di circolazione del o dei mezzi da autorizzare, anche la copia dei documenti di natura fiscale relativi agli stessi dai quali si evince la loro strumentalità (scheda carburante del veicolo e/o copia foglio registro beni ammortizzabili settore automezzi)
- orario: 7,30-12,30 e 16,00-18,30, con fermata o sosta per il tempo strettamente necessario per prestare l'assistenza richiesta. L'efficacia del contrassegno che autorizza alla sosta è subordinata all'indicazione, da esporre ben visibile dal parabrezza vicino al contrassegno, del recapito dell'utente presso cui l'artigiano sta operando;

l) veicoli degli organi di stampa con sede nella ZTL con il limite di due permessi a testata e un permesso per i veicoli degli addetti (anche se lavorano a contratto) alle riprese televisive;

m) veicoli al servizio delle imprese funebri locali, con l'obbligo di indicare il recapito dove è stato richiesto il servizio e per il tempo strettamente necessario;

In tutti i casi sopra descritti, il contrassegno non avrà validità nelle ore di mercato o fiere.

I veicoli per i quali è stato rilasciato un permesso ZTL annuale possono sostare sugli spazi riservati ai residenti presenti all'interno del centro storico per un periodo massimo di un'ora, esponendo l'orario di arrivo in modo ben visibile.

10) PERMESSI OCCASIONALI E/O TEMPORANEI PER LA ZTL: MODALITA' DI RILASCIO E REGOLAMENTAZIONE

I permessi occasionali o temporanei sono rilasciati dalla postazione in ingresso al centro città situata in Rampa Zara.

La postazione sarà operativa dalle ore 07,30 alle ore 12,30 del mattino e dalle ore 16,30 alle ore 19,00 del pomeriggio /sera tutti i giorni, escluso i festivi.

I permessi potranno essere richiesti anche anticipatamente rispetto al giorno di utilizzo (es.: matrimoni, manifestazioni, ecc.) e gli stessi dovranno recare la voce: "Valido il giorno _____".

Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario il rilascio di un'autorizzazione di transito per un giorno festivo, la stessa dovrà essere richiesta anticipatamente, in orari di apertura al pubblico, rivolgendosi alla stessa postazione.

I permessi temporanei saranno rilasciati per un massimo di un'ora, con decorrenza degli effetti autorizzativi dal momento della richiesta medesima. Nel caso in cui esigenze particolari richiedano una permanenza superiore all'ora, in relazione all'attività svolta in ZTL, possono essere presentate, almeno 48 ore prima, richieste documentate presso gli uffici APM.

I titolari di permessi temporanei rilasciati per il varco ZTL di via Don Minzoni potranno sostare:

- dalle 6 alle 11 dei giorni feriali, per esigenze di carico-scarico e per massimo 60 minuti, segnalando in modo visibile l'ora di arrivo, sull'area pedonale di piazza Libertà;
- per esigenze diverse dal carico scarico e/o fuori dalla fascia oraria 6 - 11, sulle aree a pagamento adibite a sosta breve, per un massimo di 50 minuti, corrispondendo il ticket.

I titolari di permessi temporanei rilasciati per il varco ZTL di via Mozzi potranno sostare per un massimo di 60 minuti dal rilascio dello stesso, sulle aree di sosta riservate ai residenti, presenti nella zona raggiungibile dal varco interessato dal transito (via Mozzi, via Illuminati, L.go Affede, L.go Beligatti, Via Del Convitto, via dei Sibillini)

11) CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DEGLI AUTOBUS ENTRO LE MURA.

“E” vietata la circolazione degli autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg. all'interno delle mura urbane se non muniti di specifici permessi riportanti le condizioni di transito (itinerario) e sosta, eccetto per quelli in servizio di emergenza o pronto intervento.

I veicoli che espletano servizi di pubblico interesse – ugualmente esonerati dall'obbligo del permesso - (es.: raccolta rifiuti, manutenzione e lavaggio strade, ecc.) e quelli privati non potranno in ogni caso superare a pieno carico il peso complessivo di Kg.15.000 se a 2 assi, Kg. 20.000 se a 3 assi (Con nota 25.11.2002 – prot.n.36886 – il Dirig. del Servizio Lavori Pubblici ha confermato la possibilità di transito anche per autocarri a 4 assi di peso complessivo inferiore a Kg. 25.000) a meno che transitino sui seguenti percorsi: Rampa Zara, Armaroli primo tratto fino chiesa, Via Zara, D.Minzoni da P.za Strambi compresa a Piazza Libertà, P.za Libertà, Amendola, Matteotti, Gramsci, P.za C.Battisti, P.za Oberdan, XX Settembre, C.so Repubblica, P.za V.Veneto, Crescimbeni, T.Lauri, P.za e Rampa XXX Aprile, P.za Annessione, Porta Picena (anche in senso contrario con movieri) e P.za Mazzini – F.lli Ciccarelli, così come concordato dai Servizi comunali Lavori Pubblici e Polizia Municipale in data 03.12.02

Per la verifica dell'effettivo peso degli autocarri sarà valutata la sommatoria tra la tara del veicolo (rilevabile dalla carta di circolazione) ed il dato relativo al peso dei materiali effettivamente trasportati (rilevabile dal Documento di Trasporto, numerato, datato e che contiene anche il mittente, destinatario e targa del veicolo).

Potrà essere autorizzato sullo stesso percorso, in via eccezionale e previa valutazione e parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici, il transito anche ai veicoli a 4 assi qualora trattasi di trasporto di merci indivisibili o speciali (es.: autogrù, ecc.) e l'effettivo peso del mezzo e del carico trasportato sia documentabile e previamente dichiarato. Per i cantieri in essere alla data di adozione della presente ordinanza, valgono le deroghe già concesse per consentire lo smantellamento del cantiere”.

Nella predetta zona è vietata altresì la circolazione degli autobus ad eccezione di quelli appartenenti all'Azienda Pluriservizi Macerata (APM SpA) e di quelli muniti di eventuale permesso provvisorio.

12) RILASCIO PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE ALTRE ZONE INDICATE NELL'ALLEGATO ALLA PRESENTE ORDINANZA

I contrassegni annuali di transito e sosta saranno rilasciati dalla APM SpA.

Detti contrassegni potranno essere:

a) gratuiti:

- 1) permessi “istituzionali” e per le Associazioni “ONLUS”, su proposta o previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale. La durata, a seconda dei casi, può essere anche ultra annuale ovvero di durata equivalente alla vigenza del mandato istituzionale (politici);
- 2) permessi per più giorni per veicoli sostitutivi di veicoli in riparazione o per veicoli impossibilitati ad accedere in aree private a causa della presenza di cantieri, qualora l'interessato non possa essere ammesso a beneficiare del dell'abbonamento. Tali permessi dovranno essere esposti sul veicolo sostitutivo, unitamente ed a fianco del permesso annuale;

b) onerosi:

1) permessi ordinari annuali, a chi presenta apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla presente ordinanza. In essa, oltre ai dati del richiedente, dovranno essere indicate tutte quelle condizioni che consentano di valutare l'effettiva necessità del permesso. In fase di rilascio del primo permesso, alla dichiarazione dovrà essere sempre allegata copia della carta di circolazione (a richiesta anche copia del certificato di proprietà) del veicolo da autorizzare dal quale risulti che il veicolo è intestato:

- all'avente titolo al rilascio del permesso o a un componente il nucleo familiare, ugualmente patentato con abilitazione in corso di validità, per i residenti/domiciliati in ZTL;
- alla ditta o al titolare dell'attività artigianale o commerciale, per le operazioni di cui alla motivazione indicata per il rilascio del permesso.

2) permessi giornalieri per il tempo strettamente necessario.

3) veicoli di familiari in visita a residenti del centro storico, per il periodo massimo di 1 mese anche non continuativo in un anno.

In attesa che venga riconosciuta la nuova residenza, l'interessato può ottenere un permesso provvisorio di validità non superiore a 60 giorni (max 2 per nucleo familiare), non rinnovabile e previo pagamento dell'intera tariffa annuale ed

esibizione della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di residenza in una delle zone di sosta previste nella presente ordinanza, tariffa in ogni caso non rimborsabile.

13) DEROGHE PER PERSONALE SANITARIO ("LISTA BIANCA B" TEMPORANEA).

Ai medici esercenti l'attività sanitaria è consentito, per effettuare visite domiciliari, sostare senza limitazioni di tempo nelle zone regolamentate a disco orario, negli spazi riservati ai residenti e nelle ZTL, previa comunicazione preventiva finalizzata all'eventuale inserimento della targa del veicolo utilizzato nel sistema di riconoscimento targhe dei varchi elettronici.

I predetti dovranno esporre sul cruscotto del veicolo, in modo ben visibile dal parabrezza, una targa da rilasciarsi dall'Ordine e recante: il nominativo del medico, il numero dello stesso Ordine, il contrassegno dei medici e la scritta "medico in visita domiciliare". Inoltre il sanitario dovrà indicare la Via ed il numero civico dove presta la propria opera e l'ora di inizio della sosta. Con tale contrassegno è consentito l'accesso nelle zone vietate di cui al punto 2 della presente ordinanza.

I medici e pediatri di base possono ottenere il contrassegno valido nella specifica zona. Quelli con ambulatorio in zona "A" possono anche ottenere l'autorizzazione al transito per raggiungere l'ambulatorio e le zone di sosta a disco orario senza limitazione di tempo oppure le aree riservate ai residenti durante le ore nelle quali effettuano visite presso i propri ambulatori.

14) ISTITUZIONE AREE SOSTA BREVE A PAGAMENTO

Sono istituite delle nuove aree di sosta breve a pagamento in:

- Piazza della Libertà, nell'area perimetrale l'area pedonale urbana, dove segnalato;
- Via Gramsci, dal civico n° 17 al civico n° 33;
- Via Berardi, nell'area limitrofa ai bagni pubblici, dove regolarmente segnalato;

15) REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

Le aree di sosta breve di piazza della Libertà e via Gramsci sono regolamentate a pagamento con tariffa unica di € 0,50 per un massimo di 50 minuti, nelle fasce orarie 7,30 – 12,30 e 16,30 – 19,00 dei giorni feriali.

L'area di sosta a pagamento di via Berardi è subordinata alla corresponsione della tariffa di € 0,50 per i primi 50 minuti e successivamente all'ordinaria tariffa oraria di € 1,50.

La fascia oraria pomeridiana di vigenza delle aree di sosta a pagamento presenti sul territorio comunale, ad eccezione di quelle di piazza della Libertà e di via Gramsci, è stabilita dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

16) ALTRI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE AREE DI SOSTA RISERVATE NEL CENTRO STORICO.

- Piazza della Libertà:
 - istituzione di n° 2 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di disabili muniti dello speciale contrassegno, uno in prossimità della Loggia dei Mercanti e l'altro in prossimità dell'ingresso dell'Università degli Studi;
 - conferma del divieto di sosta 7,00 – 20,30 eccetto autobus e taxi, con possibilità di parcheggio dalle ore 20,30 alle 7,00, entro i limiti dell'area prospiciente il Palazzo del Governo compresa tra l'ingresso della Prefettura e la Loggia dei Mercanti;
- Via Gramsci:
 - istituzione di un'area di sosta riservata al carico e scarico all'altezza del civico n° 16;
 - istituzione di un'area di sosta riservata ai veicoli al servizio di disabili muniti dello speciale contrassegno, all'altezza del civico n° 35;
 - revoca dello stallone di sosta riservato ai veicoli degli organi di polizia esistente in prossimità dell'ingresso dell'ufficio postale, e contestuale istituzione di un'area di sosta riservata 0-24 a residenti con permesso zona A;
- Piazza Oberdan:
 - istituzione di un'area di sosta riservata ai veicoli degli organi di polizia in prossimità del civico n° 4, dove segnalato;
 - trasferimento degli stalli di sosta preesistenti riservati ai veicoli al servizio di disabili muniti dello speciale contrassegno, nell'area prospiciente il civico n° 7;
 - istituzione di un'area di sosta riservata al carico e scarico nella fascia oraria 7,00 – 19,00 e, nelle restanti ore, riservata ai residenti con permesso zona A, sull'area compresa tra il Palazzo delle Poste e Palazzo del Mutilato, dove segnalato;
 - istituzione di stalli di sosta riservati 0-24 ai veicoli dei residenti con permesso zona A, sull'area prospiciente Palazzo Costa (civ. 8) e sull'area compresa tra il Palazzo delle Poste e Palazzo del Mutilato, dove regolarmente segnalato;

17) SANZIONI.

Qualora possibile saranno applicate le sanzioni principali ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada, diversamente troveranno applicazione le sanzioni amministrative di seguito indicate con contestazione dell'illecito entro 90 giorni da quando il Comando P.M. ne viene a conoscenza :

- a) la sanzione amministrativa di € 25,00 aumentata delle spese di notifica e di rimozione e custodia veicoli se avvenute:
 - ai possessori o titolari di permesso o contrassegno (anche se quello speciale per invalidi) che non lo espongono o lo espongono in modo da risultare illeggibile;
 - a coloro che pur se autorizzati, non espongono l'orario di arrivo o le altre indicazioni richieste dalla presente ordinanza (es. luogo di destinazione);
 - ai possessori di un ticket di parcheggio a pagamento che non lo espongono o lo espongono in modo tale da farlo risultare illeggibile;
 - si rifiutano di esibire il permesso originale per verificarne l'autenticità;
 - ogni diversa infrazione alla presente ordinanza non sanzionata espressamente da norme del D. Lgs 285/92.
- b) il ritiro immediato del contrassegno o del permesso provvisorio da parte dell'agente accertatore qualora lo stesso sia da ritenersi privo di efficacia per il venir meno dei presupposti di rilascio (es.: utente trasferito che abbia perso la residenza o il domicilio) o perchè sia stato contraffatto o arbitrariamente duplicato (sequestro in presenza di fatto che costituisce reato).

18) NORME GENERALI E FINALI.

I contrassegni con validità annuale si intendono scaduti ad un anno dal loro rilascio e potranno essere rinnovati agli aventi diritto - se permangono i requisiti previsti - che dimostrino di aver pagato la tariffa in vigore e stabilita con atto di Giunta Municipale, entro il mese successivo a quello che ricomprende la data di scadenza.

L'efficacia dei contrassegni (permessi) è subordinata alla loro esposizione e pertanto gli stessi dovranno essere tenuti esposti, integralmente e ben visibili dal parabrezza, nella parte anteriore del veicolo autorizzato, sopra il cruscotto o attaccato al parabrezza, e la mancata esposizione o l'omessa indicazione dell'ora di arrivo, sarà sanzionata come previsto al precedente punto.

Il contrassegno o permesso si considera decaduto (non è più valido) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti per averne diritto al rilascio e tale situazione non dà diritto ad alcun rimborso tariffario.

Nelle aree a pagamento la mancata esposizione del contrassegno o del permesso assoggetta il veicolo anche alle conseguenze tariffarie.

La circolazione di veicoli nella ZTL è soggetta a particolari sistemi di controllo (es.: varchi elettronici con apparecchiature omologate e autorizzate dal competente Ministero). Le tariffe, che potranno essere diverse a seconda del numero di permessi conseguibili, e le modalità di controllo della circolazione dei veicoli (transito e sosta), sono state stabilite con apposito atto della Giunta Municipale.

A richiesta degli agenti preposti al controllo, il contrassegno o il permesso di circolazione o sosta deve essere sempre e in ogni caso esibito per dar modo di verificarne l'autenticità ed il rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Il rifiuto di esibire il contrassegno o il permesso temporaneo sarà assoggettato alle medesime conseguenze previste al punto precedente.

I contrassegni o permessi potranno riportare fino ad un massimo di due targhe a meno che siano del tipo provvisorio o rilasciati a veicoli a servizio degli artigiani e commercianti che ugualmente potranno riportare una sola targa. In via eccezionale e su richiesta motivata, agli artigiani potranno essere rilasciati un numero di permessi non superiori a cinque.

I veicoli a servizio dei portatori di handicap (disabili) che espongono lo speciale contrassegno ed i veicoli per i quali sia stato rilasciato il permesso senza targa per motivi istituzionali, (alberghi, ecc.), potranno accedere al Centro Storico attraverso i "varchi elettronici" comunicando in anticipo la targa dell'automobile utilizzata, segnalazione che dovrà essere effettuata al "Centro di controllo ZTL telematiche" della APM SpA (telefono n. 0733-2935214 e fax n. 0733-2935250) o della Polizia Municipale (telefono n. 0733-256346; fax n. 0733-256340).

Nel caso in cui non sia stato possibile comunicare la targa in maniera anticipata rispetto all'ingresso nella ZTL la comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le 48 ore successive all'accesso stesso.

Possono derogare a detta segnalazione, qualora siano anche conducenti, gli intestatari dello speciale contrassegno con scadenza quinquennale prevista dall'art.381 Reg. (188 CDS), previa richiesta all'ente gestore di inserimento gratuito, nella "lista bianca" temporanea, della targa del veicolo condotto. Ugualmente possono essere inserite, nella medesima lista, le targhe (max 2) dei veicoli degli accompagnatori dei soggetti intestatari dello speciale contrassegno - in corso di

validità (non solo quinquennale) - che risiedano nell'ambito territoriale di questo Comune oppure che dimostrino di svolgere attività lavorativa in zona con accesso controllato elettronicamente.

I permessi temporanei di breve durata (non annuali) possono essere subordinati alla limitazione di transito sul solo Settore interessato (parte della ZTL da raggiungere con accesso dalla sola via Mozzi o da via D. Minzoni) e la targa dei veicoli autorizzati va inserita nella "LISTA BIANCA "C" PROVVISORIA (permessi orari, giornalieri o più giorni)

Confluiranno nella "LISTA BIANCA" – permanente, temporanea e provvisoria - le targhe dei veicoli autorizzati o autorizzabili al solo transito o al transito e sosta nella Zona Traffico Limitato con accesso controllato elettronicamente, mentre saranno cancellate di diritto d'Ufficio da detta lista "lista bianca", per tacita decadenza dell'autorizzazione, le targhe dei veicoli quando sia venuto meno uno dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione. L'accesso irregolare in ZTL originerà l'avvio automatico del previsto procedimento sanzionatorio.

L'inserimento e/o cancellazione delle targhe in "Lista Bianca" sarà effettuato dalla Soc. A.P.M. Spa e dal personale appositamente delegato del Comando della Polizia Municipale.

La validità dei singoli provvedimenti previsti dalla presente ordinanza è subordinata al regolare posizionamento della relativa segnaletica stradale.


In tutti quei casi non specificatamente previsti ovvero per deroghe non contemplate dovrà essere richiesto il parere di rilascio al Comando della Polizia Municipale.

I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e del personale del Comando Polizia Municipale per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Macerata, li 14/07/14

IL DIRIGENTE
(Ten. Col. Roberta D.ssa Pallonari)



Allegato costituente parte integrante dell'Ordinanza n. 132 del 14/7/2014

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RESIDENZA DEI SOGGETTI INDIVIDUATI AL PUNTO 3- E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

ZONA A: Vie e Piazze esistenti entro le mura.

ZONA B:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA B** sono le seguenti:

p.za Garibaldi, Cavour, Colli di Montalto, XXIV Maggio, IV Novembre, p.za Vittoria, Corridoni, Morbiducci, Cadorna, p.za Pizzarello, E.Filiberto, Pallotta, D.Rossi, Giardini Diaz, Valentini, Cioci da via Valentini fino al civico n.2 (tratto antistante il Monumento alla Resistenza), Trento, Mugnoz.

ZONA C:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA C** sono le seguenti:

Roma da p.za Vittoria fino alla sede dell'A.C.I., E.Ricci dall'opposto il civico n.113 fino a via Roma, M.Libertà da p.za della Vittoria a via O.Calabresi, Carradori dalla scalinata per E.Ricci fino a V.le M.Libertà.

ZONA D:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA D** sono le seguenti: Trieste, N.Sauro, Cairoli, Pozzo del Mercato, Orfanelli, Carducci, Merelli, Ariani, Marchetti da via Ariani a via Maestri del Lavoro, Cucchiari, Niccolai, De Amicis, Diomede Pantaleoni, V.le Leopardi, Nana, Moie, Pannelli.

ZONA E:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA E** sono le seguenti: Vecchio, Mulucci, S.Giuliano, Fonte Maggiore da S.Giuliano a S.Michele, S.Michele, Vicoli I e II, Accaramboni, Panati, Guidi, Bianchini, Maffeo Pantaleoni e traversa omonima (mulino), Pace da via Zorli a S.Giuliano, Zorli (1° tratto a scendere fino alla sede del C. di Circostrizione).

ZONA F:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA F** sono le seguenti: Pancalducci dal Civico Cimitero a C.so Cairoli, Severini, Aleandri, B.Gigli, Cincinelli da B.Gigli fino al ponte della ferrovia).

ZONA G:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA G** sono le seguenti: Rosetani e S.Francesco.

ZONA H:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA H** sono le seguenti: S.Lucia, S.Chiera, S.Caterina e S.Aurelia.

ZONA I:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA I** sono le seguenti: D.Bosco da via Dante a p.za XXV Aprile, p.za XXV Aprile, Pergolesi, Rossini, Verdi, Spontini, Pianesi, Marchetti da via Maestri del Lavoro a via Verdi, Marche da p.za XXV Aprile fino al ponte della ferrovia.

ZONA L:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA L** sono le seguenti: Dante, Foscolo, Alfieri, A. Caro, Filelfo, Pascoli, Pesaro, Waiden, Ancona, Ascoli Piceno, via Ciccolini, v.le D.Bosco da via Piave a via Dante, Manzoni solamente per lo stabile distinto col civico n.1.

ZONA M

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA M** sono le seguenti: Piave, Isonzo, 226° Regg.Fanteria, Mameli a scendere fino a via Valerio, S.Pellico, C.F.Ferrucci, Mercantini, Manzoni (escluso lo stabile col civico n.1), Ercolani, Valerio, Barilatti, Capuzi, Batà, p.za Marconi e relative rampe di collegamento ai viali della Circonvallazione, v.le D.Bosco da v.le Trieste a via Piave.

ZONA N:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA N** sono le seguenti: Cioci dal civico n.2 fino a via Robusti, Robusti, Gasparrini, Di Pietro, Crivelli, Nuzi, Mancini, Nobili.

ZONA O:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA O** sono le seguenti: Roma dalla sede dell'A.C.I. fino inters. con Spalato, Spalato a salire fino E.Ricci, Spadoni, E.ricci da via Spalato fino opposto civico 113.

ZONA P:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA P** sono le seguenti: Roma da via Spalato fino al p.le Velardi, Lori, Mancioi, P.le S.Francesco, Antolisei, Gasparri, Silone, C.da Fabriano, G.da Majano-parte bassa.

ZONA Q:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA Q** sono le seguenti: Mazenta, Morelli, Valadier, G.da Majano-parte alta.

ZONA R:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA R** sono le seguenti: Raffaello Sanzio, Spalato a scendere fino a via E.Ricci, Tibaldi, Rosati, Vanvitelli, Resse, Carradori da via Spalato fino a alle scalinate per E.Ricci/Esposito.

ZONA S:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA S** sono le seguenti: Martiri della Libertà da via O.Calabresi a P.za Indipendenza, V.lo S.Croce, S.Vicino, V.le Indipendenza da p.za Indipendenza a via Sforza, Sforza, Giuliozzi e traversa omonima, Via del Piccinino, Palmarini, Micozzi Ferri, O.Calabresi, Esposito.

ZONA T:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA T** sono le seguenti: Valenti da p.za Vittoria fino all'Ufficio Conservatoria dei Registri Immobiliari, Velini da via Trento fino intersezione con p.le antistadio H.Recina (accesso a monte), Panfilo, Due Fonti a scendere fino altezza deposito ENEL.
I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.

Il presente atto viene portato a conoscenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei gestori servizi di parcheggio per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Macerata, li 14/07/14

IL DIRIGENTE

(Ten. Col. Roberta D.ssa Pallonari)

